

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1552-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

(RELATORI DONATI e LOMBARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1966

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria
e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970

I N D I C E

A) INTRODUZIONE GENERALE	Pag.	3
B) L'EDILIZIA SCOLASTICA	»	4
I. — Considerazioni generali	»	4
II. — Esame del testo delle Commissioni	»	9
III. — Osservazioni sugli emendamenti presentati da Gruppi di minoranza	»	15
C) L'EDILIZIA UNIVERSITARIA	»	16
D) CONCLUSIONE	»	20
DISEGNO DI LEGGE	»	21

A) INTRODUZIONE GENERALE

ONOREVOLI SENATORI.

1. — L'importanza della scuola nello Stato moderno è ormai diventata una verità fuori discussione. La coscienza degli italiani avverte da tempo questa realtà e segue, con sempre maggior interesse, gli sforzi compiuti dai pubblici poteri per far fronte alle esigenze che sono imposte dal rinnovamento e dallo sviluppo della scuola, entro il più vasto quadro della evoluzione della società italiana.

Orbene, nel complesso problema della organizzazione e dello sviluppo della scuola, l'edilizia scolastica (1) rappresenta uno strumento di rilevante importanza, il cui impiego deve, in modo tempestivo ed adeguato, assecondare la dinamica delle istituzioni scolastiche, sia sotto l'aspetto quantitativo (esiste una correlazione tra le quantità espresse dal grado di scolarità e quelle del fabbisogno dei locali per la scuola) e sia sotto l'aspetto qualitativo (esiste pure una correlazione tra i diversi ordinamenti scolastici, in funzione di esigenze pedagogiche e didattiche, e il modo di realizzare un edificio « scolastico »).

2. — La posizione strumentale, propria dell'edilizia scolastica nei confronti delle strutture e degli ordinamenti scolastici, si manifesta nel presente disegno di legge sotto forma di un provvedimento che si inserisce, come parte integrante, in un vasto piano di sviluppo della scuola italiana per il quinquennio 1966-1970.

Tale piano costituisce un notevole passo avanti rispetto a quello triennale previsto dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la maggiore organicità, per la completezza dei

(1) L'espressione « edilizia scolastica » è presa, in queste note introduttive, nel senso più ampio e si riferisce ad ogni tipo di scuola, compresa l'università.

temi (vedi: la riforma degli ordinamenti) e per gli impegni finanziari. Nel complesso dei provvedimenti contemplati dal piano quinquennale della scuola, il disegno di legge n. 1543 (« Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 »), già approvato dal Senato nel luglio 1966 ed ora all'esame della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 1552 (« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 ») rappresentano il necessario supporto di tutta la parte restante del piano della scuola, e la loro trattazione anticipata, rispetto a quella dei disegni di legge concernenti la vera e propria riforma della scuola, si giustifica per ovvie ragioni di assoluta urgenza. Per quanto poi riguarda il disegno di legge sull'edilizia scolastica, sono previsti degli accorgimenti procedurali che consentono di poter adattare il piano delle opere edilizie sia ai risultati del censimento di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 874 (articolo 10), sia alle necessarie variazioni conseguenti alle novità nel campo degli ordinamenti scolastici.

3. — Il Piano della scuola per il quinquennio 1966-1970 trae la sua impostazione da alcuni documenti di studio e di direttive. Essi sono pregiudiziali e condizionanti anche per le norme per l'edilizia scolastica e il piano finanziario, di cui al progetto in esame. Insieme a tali documenti possiamo annoverare gli ultimi testi legislativi, quali le leggi: 26 gennaio 1962, n. 17; 24 luglio 1962, numero 1073; 13 luglio 1965, n. 874, che sono rispettivamente l'anticipazione, l'attuazione e la proroga del precedente piano (triennale) della scuola, tra i cui provvedimenti è parte importante l'edilizia scolastica; ed ancora le leggi, che si riferiscono esclusivamente o quasi al settore dell'edilizia scolastica: 5 marzo 1961, n. 158 (« Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, eccetera »); 18 dicembre 1964, n. 1358 (« Provvidenze per la edilizia scolastica ») e 26 aprile 1966, n. 260 (« Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica, previsto dall'articolo 10 della legge 13 lu-

glio 1965, n. 874 » (1). I documenti, più sopra indicati, sono, in ordine di tempo:

1) « Relazione della Commissione d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia » (2);

2) le Relazioni annuali particolareggiate sulla applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

3) « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » (3), corredata dalle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

4) « Linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » (4);

5) « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (5).

Senza entrare per ora nel vivo di alcune questioni sollevate dagli ultimi testi legislativi in materia di edilizia scolastica e dai documenti sopra ricordati, si può, in via generale, affermare che il periodo storico che precede la presentazione del disegno di legge al nostro esame è stato contrassegnato da tentativi, in sede di apprestamento di

(1) Per un esame dei finanziamenti, ai quali hanno provveduto le leggi sulla edilizia scolastica cominciando dalla ben nota legge n. 645, si rinvia alla relazione ministeriale al disegno di legge numero 1552.

(2) Presentata il 24 luglio 1963 al Ministero della pubblica istruzione, in ottemperanza alle norme previste dagli articoli 55 e 56 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. L'edilizia scolastica è menzionata nella parte quinta (« Edilizia ed attrezzature »), nella parte ottava (« Stima del fabbisogno finanziario »), e negli allegati dal 34 al 59, 72 e 74.

(3) Presentata il 31 marzo 1964. I riferimenti, in genere, alla edilizia scolastica si trovano nella parte seconda (università), nella parte terza, sezione scuola materna, e soprattutto nella parte settima.

(4) Presentate il 2 ottobre 1964 alle Camere. L'edilizia scolastica è menzionata soprattutto nel capitolo VIII e nella tabella n. 3. Per altre scuole vedi i capitoli specifici (università, educazione fisica, scuola materna, eccetera).

(5) Approvato il 2 giugno 1965 dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati unitamente al disegno di legge n. 2457. Per l'edilizia scolastica vedi: Parte II, Capo VIII (sottotitoli: *edilizia scolastica e investimenti e spese pubbliche*).

norme e di ricerca di mezzi finanziari, forse non del tutto organici, a causa dell'urgenza del provvedere ad una espansione scolastica a ritmo accelerato, ma certamente molto preziosi per le esperienze effettuate e per l'impegno dimostrato.

I lavori della Commissione d'indagine hanno segnato una fase di ripensamento necessario per poter affrontare, di fronte al tumultuoso procedere della domanda di servizio scolastico, la soluzione del complesso problema, con mezzi adeguati e secondo una tecnica previsionale che consentisse conoscenze meno incerte sul fabbisogno futuro.

Il disegno di legge n. 1552 è stato adottato sulla base delle indicazioni dei documenti sopracitati, ed in particolare di quelle contenute nelle « Linee direttive ». Esso, come vedremo, rappresenta una innovazione, per certi aspetti radicale, anche se l'urgenza del provvedimento, ai fini della saldatura col passato, non ha consentito di poter utilizzare a tempo i dati del censimento nazionale dell'edilizia scolastica, che dovrebbe essere ultimato entro il 31 gennaio 1967. D'altra parte le nuove procedure, previste dal disegno di legge, permettono una certa flessibilità del Piano.

B) — L'EDILIZIA SCOLASTICA (6)

I — Considerazioni generali

1. — La documentazione, della quale si è fatto cenno nel paragrafo precedente, ha riportato in discussione tutti i vecchi problemi dell'edilizia scolastica e ne ha posto dei nuovi, in ordine, ad esempio, al metodo della programmazione, di cui al Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970.

I principali temi in discussione riguardano:

1) la programmazione;

(6) In questa parte della relazione, l'espressione « edilizia scolastica » riguarda soltanto le scuole elementari, medie, secondarie superiori e artistiche.

- 2) il fabbisogno di posti-alunno;
- 3) la misura degli oneri finanziari;
- 4) le competenze di spesa;
- 5) le varie procedure riguardanti la formazione e la esecuzione dei programmi.

Sul primo punto è da osservare che nel passato non sono mancati, nel campo della edilizia scolastica, dei programmi pluriennali (si vedano ad esempio le leggi: 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1073), ma tali programmi costituirono, con altri riguardanti diverse materie, un esperimento di programmazione settoriale. Ora si tratta non di distruggere quanto di buono era contenuto in tale tipo di programmazione, ma di inserirlo in un nuovo tipo (che vien detto appositamente globale) in cui tutti i settori della pubblica spesa e per tutto il territorio italiano sono coordinati in vista di determinati obiettivi di sviluppo economico-sociale. Tale inserimento importa una più precisa e consapevole indicazione della priorità assegnata dal Piano quinquennale e dai programmi di Governo al settore della scuola, una più marcata connessione tra i diversi programmi di spesa pubblica, e una verifica periodica, data la scorrevolezza del Piano quinquennale, sia del settore in questione, sia del complesso di tutti gli interventi previsti nel Piano.

Il secondo punto richiama ovviamente questioni metodologiche. Al riguardo, le « Linee direttive » hanno indicato, per le scuole elementari, medie e secondarie superiori, come unità base del fabbisogno di locali scolastici, il cosiddetto posto-alunno, definito in ordine alla destinazione (tipo di scuola).

Per tale definizione si prescrive l'uso di parametri-tipo riguardanti:

- a) il raggruppamento di alunni per classe;
- b) la superficie utile;
- c) la superficie di terreno.

Stabilita l'unità-base, rimane da risolvere il problema dell'accertamento del fabbisogno presente e della indicazione di quello futuro (quest'ultimo evidentemente per un

periodo di tempo determinato) e, di conseguenza, precisare la misura dei posti-alunno disponibili e mancanti.

La quantità di questi ultimi dipende dal significato che si vuol dare al termine « disponibilità attuale ». Questa, secondo le « Linee direttive », risulta dalla somma dei posti oggi esistenti, derivanti dalle aule *appositamente* costruite, dalle aule *adattate* e dalle aule *in uso*, e di quelli finanziati (in corso di costruzione e ancora da costruire) alla data X.

Il quadro del fabbisogno di p.a., quale risulta dalle « Linee direttive » (e riportato dalla relazione ministeriale al disegno di legge n. 1552), è, alla data del 30 settembre 1965, il seguente (1):

- a) disponibilità 4.907.000;
- b) carenze 1.777.000.

Per il futuro, le « Linee direttive » indicano un fabbisogno da soddisfare di 3.086.000 p. a., riferiti alle seguenti ipotesi:

- eliminazione della metà delle carenze al 30 settembre 1965;
- eliminazione, per un'aliquota, di p.a. non idonei;
- espansione scolastica per il quinquennio 1965-66 - 1969-70, dell'anno scolastico 1970-71 e, per il 50 per cento, dell'anno scolastico 1971-72.

Nel « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 » si fa cenno ad un fabbisogno aggiuntivo (rispetto ai dati del 30 settembre 1965) di 2.519.000 p.a. per il periodo del decennio che si conclude con il 1974-75.

La relazione ministeriale al disegno di legge in esame accenna alle indicazioni contenute sia nelle « Linee direttive », sia nel « Programma quinquennale di sviluppo economico », senza peraltro dire quale fabbisogno sia da soddisfare per il quinquennio 1966-1970; lo si deduce calcolando il costo medio unitario del p.a. in rapporto all'ammontare dello stanziamento globale, in-

(1) Non sono contemplati i p.a. inidonei da sostituire.

dicato espressamente nel disegno di legge n. 1552.

Ad ogni modo appare dai dati e documenti citati che si tratta di quantità considerevoli, per cui è difficile poter prevedere il momento in cui le disponibilità saranno non troppo distanti dal fabbisogno reale. Per il quale è bene adottare un sistema di verifica periodica, sia per rendersi conto della misura dello sforzo che rimane da compiere, sia per le opportune correzioni, che, in senso quantitativo e qualitativo, si impongono ad un Piano pluriennale di interventi.

Nel terzo punto si tocca un aspetto cruciale, cioè quello riguardante gli oneri finanziari conseguenti al fabbisogno da soddisfare. Una pregiudiziale alla fissazione degli oneri è quella della determinazione del costo per p.a. Le « Linee direttive » ci forniscono le seguenti indicazioni:

a) in base all'ipotesi sopra ricordata della costruzione di 3.086.000 p.a., si prospetta una spesa complessiva di lire 2.133.915.000.000, il che significa un costo medio unitario di lire 691.482 (1);

b) il costo medio unitario per p.a. comprende i costi per la costruzione, per l'arredamento e per il terreno. Per il costo di costruzione si indicano lire 70.000 per mq., e per il costo del terreno il 15 per cento del costo di costruzione. Il costo per l'arredamento varia da un massimo del 5,7 per cento ad un minimo del 3 per cento rispetto al costo della costruzione.

A sua volta, il « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 », nel fare l'ipotesi della copertura del fabbisogno di 4.296.000 p.a., (risultante dalla somma di 2.519.000 p.a., necessari all'espansione scolastica per il decennio che si conclude col 1974-75 e di 1.777.000 p.a. carenti

(1) Il costo medio unitario è la media ponderata che risulta dall'ipotesi di vari tipi di scuola (raggruppati in quattro categorie), per i quali si applicano parametri-tipo diversi. (Il costo medio va da un minimo di lire 422.000 per la scuola elementare ad un massimo di lire 1.323.000 per gli istituti tecnici, eccetera).

alla data 30 settembre 1965, prevede la spesa complessiva di lire 2.331 miliardi (a prezzi 1963 e con esclusione del costo delle aree).

Quest'ultima indicazione porta a considerare il costo unitario medio del p.a. in lire 542.000 (escluso il costo dell'area), per cui, dal confronto dei due documenti, appare una certa discordanza a questo riguardo.

Pur tenendo conto della esclusione del costo dell'area, pare ai relatori che la cifra risultante dal « Programma quinquennale » sia troppo ridotta rispetto a quella indicata dalle « Linee direttive ». Resta, comunque, da osservare che:

a) il valore assunto per il costo unitario del p.a. offre sempre delle incertezze a motivo delle inevitabili variazioni dei prezzi, e soprattutto quando si tratti di programmi pluriennali di lunga durata;

b) tenuto conto delle valutazioni, date in precedenza, circa il fabbisogno di p.a. da soddisfare, l'onere conseguente raggiunge cifre elevatissime, per le quali esiste un duplice limite invalicabile posto e dalle condizioni del bilancio e dal mercato finanziario (questo secondo limite è ricordato per il fatto che il disegno di legge in esame indica il finanziamento del programma attraverso una operazione di prestito);

c) tanto il « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 », quanto il disegno di legge n. 1552 fissano un programma di spesa, in una misura assai rilevante. Il primo accenna ad una spesa di 860 miliardi (2) con i quali si potrebbero

(2) Vedi stampato n. 2457/1 della Camera dei deputati: « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70 », pag. 74. La cifra di 860 miliardi non comprende la spesa per le aree e riguarda le scuole primarie, secondarie e artistiche. Nel complesso, il Piano quinquennale di sviluppo propone una spesa di 1.025 miliardi (860, già detti; 160 per l'edilizia universitaria; 5 per Biblioteche ed Accademie).

L'espressione « edilizia scolastica », usata nel Piano quinquennale, a volte indica l'edilizia riferita alle scuole elementari, medie e secondarie superiori ed artistiche (vedi seconda riga,

realizzare 1.445.000 p.a. (1), il secondo stabilisce un importo di spesa per 950 miliardi, senza peraltro indicare i p.a. corrispondenti (2). Questi si potrebbero indicare in una misura di 1.583.000 circa (3), quantità evidentemente superiore a quella riportata dal « Piano quinquennale ». In questo secondo caso, tenuto presente che per il sessennio 1965-66 - 1970-71 si prevede un incremento di p.a. di 1.557.000 unità, si può concludere che, in base al finanziamento del disegno di legge n. 1552, si potranno costruire p.a. per soddisfare tutto il fabbisogno aggiuntivo del quinquennio 1966-70 e una parte, per quanto assai modesta, di quello derivante dalle carenze al 30 settembre 1965.

Se poi si considera che l'articolo 4, terzo comma, del disegno di legge n. 1552 ammette la possibilità che il finanziamento delle aree sia, in casi particolari, a carico dello Stato, s'introduce evidentemente un elemento riduttivo delle disponibilità di p.a., onde è bene porre alcune riserve e cautele quando si vogliono fare previsioni intorno alla disponibilità di p.a. derivanti dall'attuazione del programma di edilizia scolastica per il quinquennio 1965-70.

Il punto quarto richiama il problema delle competenze di spesa per le opere di edilizia scolastica. Deve ritenersi che l'adozione del metodo della programmazione, l'aver assegnato alla scuola la posizione di settore prioritario, i notevoli impegni finanziari che ne conseguono e le condizioni in cui si trovano i bilanci degli enti locali siano state

paragrafo 12, del capitolo VIII), alle volte comprende anche quella universitaria (vedi il sottotitolo « edilizia scolastica » del capitolo VIII e la tavola I (Impieghi sociali del reddito) a pag. 48 dello stampato).

Nel titolo del disegno di legge n. 1552, la dizione « edilizia scolastica » non comprende l'edilizia universitaria.

(1) Il costo per p.a. risultante dai due dati (860 miliardi e 1.445.000 p.a.) ancora si discosta, per quanto in misura più ridotta, da quello calcolato dalle « Linee direttive ».

(2) Il disegno di legge n. 1552 fissa in lire 1.000 miliardi la spesa per l'edilizia scolastica (compresi i 50 miliardi per la scuola materna).

(3) La misura è calcolata con l'esclusione del costo dell'area.

le varie ragioni che provocarono, fin dai lavori della Commissione d'indagine, il riesame delle competenze di spesa.

Due sono state le risposte: quella della Commissione d'indagine, che propose di accollare l'intera spesa dell'edilizia scolastica (4) allo Stato, e quella delle « Linee direttive » e del « Piano quinquennale », secondo cui il 25 per cento della spesa è a completo carico dello Stato e il restante 75 per cento a carico degli Enti obbligati, con possibilità di usufruire di mutui di favore (sistema dei contributi trentacinquennali).

Orbene, il disegno di legge n. 1552 ha accolto la prima proposta, soprattutto al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei programmi.

Questo orientamento potrebbe anche interpretarsi come riconoscimento che le spese della scuola di Stato debbano essere a totale carico dello Stato stesso, con conseguente revisione delle stesse competenze di spesa degli Enti obbligati, che tali più non sarebbero.

Senonchè lo stesso disegno di legge non arriva alle ultime conseguenze, sotto l'aspetto da noi ricordato, ma in via, diremo, provvisoria, e senza quindi abrogare (nemmeno tacitamente) gli articoli della legge comunale e provinciale che elencano, tra le spese obbligatorie, quelle della costruzione o provvista di locali per determinate scuole, mantiene impregiudicato l'assetto giuridico attuale delle competenze, salvo per il periodo 1966-70, durante il quale l'intera spesa viene accollata allo Stato, nei limiti degli stanziamenti di 950 miliardi.

Sul punto quinto rimane da osservare che — a seguito delle scelte operate nella discussione dei punti precedenti — era cosa naturale aspettarsi un riesame delle procedure, sin qui adottate, in materia di formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica.

L'adozione infatti di una programmazione pluriennale scorrevole, l'assunzione a ca-

(4) L'espressione « edilizia scolastica » va riferita alle scuole elementari, medie, secondarie superiori ed artistiche.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rico dello Stato dell'intera spesa per l'edilizia scolastica, la necessità di iscrivere in bilancio stanziamenti per somme rilevantisime, l'urgenza di provvedere alla copertura del fabbisogno massiccio di p.a. erano sufficienti e valide ragioni per una revisione delle procedure, alla quale si sarebbe comunque arrivati per modificare un sistema che, sotto diversi aspetti, si era già rivelato difettoso e insieme assai complicato.

Come primo risultato si arrivò, in via generale:

- a) alla istituzione di organi della programmazione dell'edilizia scolastica;
- b) al potenziamento degli strumenti di studio e di consulenza;
- c) alla creazione di nuovi rapporti tra lo Stato e gli Enti obbligati.

2. — Passando ora all'esame del disegno di legge n. 1552, per mettere in evidenza il quadro dei provvedimenti in esso contenuti e il loro aspetto di novità, si ha modo di rilevare — a proposito della parte che si riferisce all'edilizia scolastica (Titolo I) — la seguente distribuzione delle principali materie:

- 1) organi della programmazione; compiti; formazione dei programmi. Capo II (articoli 5-11);
- 2) esecuzione dei programmi. Capo III (articoli 12-20);
- 3) finanziamento del primo programma. Capo V (articolo 23).

Sono parte introduttiva le norme del Capo I (articoli 1-4) che riguardano: l'istituzione di un programma quinquennale; l'elencazione tassativa delle opere edilizie; la spe-

sa a totale carico dello Stato per il quinquennio 1966-70; la scuola materna statale e non statale (parte stralciata dalle Commissioni lavori pubblici e pubblica istruzione) e la fornitura dell'area.

Sono norme di dettaglio quelle del Capo IV, riguardanti il Centro tecnico per l'edilizia scolastica (trasformazione e rafforzamento dell'attuale Centro studi) e le spese di funzionamento dei Comitati.

Il Capo II tocca la materia della istituzione dei Comitati (centrale e regionali) della programmazione, con compiti di elaborazione dei programmi (per il Comitato centrale pluriennali e per i Comitati regionali anche annuali) e con l'assistenza di organi di studio e di esperti. L'iter della formazione dei programmi diventa indubbiamente complesso, essendosi volute conciliare le esigenze di una programmazione sia dall'alto che dal basso. Tutta la materia è pressochè nuova.

Il Capo III, data la natura dell'argomento, scende nel dettaglio, sui temi della progettazione delle opere, dell'approvazione dei progetti, del collaudo, della consegna delle opere e dell'appalto-concorso, armonizzando tali operazioni alle esigenze del nuovo tipo di programmazione. Si introduce la regolamentazione della concessione delle opere edilizie, perchè si tratta di opere a tutto carico dello Stato, ed infine si propone una composizione ridotta del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

Il Capo V propone una spesa di 1.000 miliardi per l'edilizia scolastica nel quinquennio, secondo il seguente schema:

(a) Anni finanziari	(b) Stanziamenti relativi (in miliardi di lire)	(c) Spese connesse		(d) Riserva 5 % per la scuola materna (in miliardi di lire)
		%	(art. 22) (in miliardi di lire)	
1966	150	1	1,50	7,50
1967	180	1	1,50	9,00
1968	200	0,90	1,80	10,00
1969	235	0,80	1,88	11,75
1970	235	0,70	1,645	11,75
Totale	1.000		8,325	50,00

Con lo stralcio, operato dalle Commissioni pubblica istruzione e lavori pubblici, della parte riguardante la scuola materna (*d*), lo stanziamento si riduce a 950 miliardi di lire. La somma viene iscritta, secondo il riparto dei cinque anni (1966-70), nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, salvo per le quote percentuali (*c*), le cui somme vengono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per ovvie ragioni di tempo e di organizzazione sono inoltre proposte delle norme transitorie, riguardanti due fasi di attuazione dei programmi del I quinquennio (1966-70). La prima fase (anni '66-'67), per quanto attiene la formazione dei programmi, mantiene le disposizioni tuttora in vigore; la seconda (triennio 1968-70) attua l'applicazione delle nuove norme nella formazione dei programmi (art. 11).

Una norma particolare (art. 12) prevede il coordinamento di tutti i programmi, anche di quelli dell'edilizia scolastica non sovvenzionata.

3. — Prima di passare alla esposizione particolareggiata delle proposte di modifica e di integrazione, presentate dalle Commissioni riunite della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, è doveroso esprimere un giudizio sulle principali proposte, riassunte nel precedente paragrafo.

In sintesi si può affermare che:

— l'istituzione degli organi della programmazione dell'edilizia scolastica corrisponde esattamente alle esigenze, più sopra ricordate (inserimento della programmazione di settore in quella globale dello sviluppo economico sociale del Paese; intervento massiccio dello Stato per la spesa che rimarrà a tutto suo carico; coordinamento di tutte le iniziative per una razionale realizzazione delle opere di edilizia scolastica, circa il quanto, il come e la localizzazione);

— il sistema delle norme riguardanti l'esecuzione dei programmi è rispondente, nel suo complesso, alle esigenze di sempli-

ficazione ed è logica conseguenza dell'istituzione di organi della programmazione;

— le norme transitorie sono l'accettazione realistica delle difficoltà che in ogni caso sorgono, per il mutato sistema di norme, e soprattutto per la necessaria gradualità che la loro applicazione comporta;

— la parte finanziaria è al punto di equilibrio, risultante da diverse esigenze, non concordanti. Si pensi al fatto di ricorrere al mercato finanziario e per una somma così importante, superiore alle stesse indicazioni contenute nel « Piano quinquennale ».

II. — Esame del testo delle Commissioni

Il testo delle Commissioni riunite (pubblica istruzione e lavori pubblici) sul quale è stata concorde la maggioranza, mantiene le linee sostanziali del testo governativo, salvo alcune modifiche ed integrazioni, che sono state apportate a seguito della presentazione di emendamenti fatta da varie parti e dallo stesso Governo.

Le principali variazioni sono le seguenti:

CAPO I.

Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica (1)

1. — *Stralcio delle norme che si riferiscono all'edilizia per la scuola materna (2).*

Il motivo dello stralcio va ravvisato nella opportunità di unificare tutte le norme riguardanti la scuola materna e provenienti dai disegni di legge: 1) n. 1662 (Senato), sull'istituzione della scuola materna statale; 2) n. 1543 (Senato), sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quin-

(1) Gli articoli del testo delle Commissioni sono indicati con caratteri in corsivo.

(2) Lo stralcio comporta la modifica all'intitolazione (Titolo I); la soppressione: a) dell'articolo 2; b) dell'ultimo comma dell'articolo 7; c) del 6° punto dell'articolo 9; d) di una parte del primo comma dell'art. 4; e l'aggiunta del comma terzo dell'articolo 30 del testo delle Commissioni.

quennio dal 1966 al 1970; 3) n. 1552, al nostro esame. Del resto, il disegno di legge sulla edilizia scolastica recita al terzo comma dell'articolo 2: « I piani (dell'edilizia per scuola materna) sono formati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione e il funzionamento della scuola materna statale ». È bene ricordare che il disegno di legge n. 1662 non è ancora stato discusso dal Senato e che il disegno di legge n. 1543 è stato, per ora, approvato soltanto dal Senato, con lo stralcio delle norme sulla scuola materna.

2. — *Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.*

Il disegno di legge al nostro esame mette in rilievo, nella fase della formazione dei programmi in generale e nella fase della approvazione di quelli esecutivi annuali, la nuova funzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Senonchè il disegno di legge n. 1540 (« Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali »), presentato al Senato contemporaneamente (21 gennaio 1966) a quello sull'edilizia scolastica, non è stato sino ad oggi discusso. Ad ovviare a questo inconveniente della citazione nel disegno di legge n. 1552 di un nuovo organo della amministrazione della Pubblica istruzione, che, allo stato presente, non è ancora legalmente istituito, le Commissioni hanno richiesto di inserire nello stesso disegno di legge, una apposita norma (articolo 3) per la istituzione del Sovrintendente scolastico interprovinciale, per quel tanto che era richiesto dalle nuove procedure, senza comunque pregiudicare la copertura di spesa indicata dal provvedimento in esame.

3. — *Alcune variazioni di carattere formale.*

Alla duplice espressione « piano » e « programma » le Commissioni hanno sostituito il solo termine « programma », ritenendo sufficiente la qualificazione di programmi nazionali o regionali, e di programmi quin-

quennali o annuali per le necessarie distinzioni procedurali; ed inoltre considerando che fosse più opportuno riservare il termine « piano » al complesso dei provvedimenti che costituiscono il cosiddetto Piano della scuola, e alla espressione corrente di « piano finanziario » (vedi il titolo del disegno di legge).

Con la presentazione di emendamenti, per lo più aggiuntivi, da parte del Governo, e con la decisione delle Commissioni di stralciare la materia riguardante la scuola materna, si è creata l'opportunità (e talvolta la necessità) di rivedere la collocazione di alcuni articoli.

Col precedente sistema di intervento finanziario dello Stato mediante contributi trentacinquennali, le spese, ad esempio, dello arredamento, venivano denominate: « ammesse o ammissibili al contributo ». Ora, col nuovo sistema di finanziamento della spesa a tutto carico dello Stato, tale denominazione è stata, per decisione delle Commissioni, sostituita con l'altra: « oneri accessori » (articolo 2). Tra i detti oneri si sono peraltro dovuti inserire quelli derivanti dalla applicazione del terzo comma dell'articolo 4 (13), per una corretta imputazione della spesa in riferimento agli stanziamenti del Titolo I.

4. — *Comitati per la programmazione dell'edilizia scolastica.*

Le modifiche apportate dalle Commissioni in merito ai Comitati sono le seguenti:

a) Semplificazione della composizione del Comitato centrale, attribuendo alla Direzione generale per l'edilizia scolastica tutto quanto attiene alla predisposizione degli elementi da utilizzare successivamente in sede di elaborazione dei programmi (compito, quest'ultimo, proprio del Comitato centrale).

Una adeguata partecipazione degli esperti, tra i quali quelli scelti tre terne presentate dagli Ordini professionali (ingegneri ed architetti) fu voluta dalle Commissioni per dare il giusto riconoscimento all'apporto culturale, in considerazione, fra l'altro, del mas-

siccio intervento nel settore dell'edilizia (la stessa aggiunta è stata estesa a tutti i livelli della programmazione).

Per ovvie ragioni di praticità i compiti di segretario del Comitato centrale sono stati espressamente assegnati ad un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica. Si è voluto infine specificare la qualifica del Presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indicando la sezione urbanistica.

b) Semplificazione della composizione dei Comitati regionali che, per alcune regioni, sarebbero risultati veramente pleotorici. È stato inoltre variato il modo di rappresentanza di alcuni Enti, introducendo, tra l'altro, il rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica, per dare il dovuto risalto alle regioni non ancora costituite nei confronti di quelle a statuto speciale, per le quali è già previsto un proprio rappresentante.

c) Precisazione dei compiti dei Comitati, sia centrale che regionale. Per quanto riguarda il primo, le Commissioni hanno sostituito le parole: « propone (il Comitato) i criteri », con le seguenti: « indica i criteri », ritenendo che al compito precipuo (del Comitato) di elaborare i programmi dovesse precedere non una semplice proposta (per chi la proposta?) ma una vera propria fissazione di criteri.

Al posto di « prende (il Comitato) visione annualmente dello stato di attuazione, eccetera... », si è sostituito: « verifica annualmente... » (espressione quest'ultima più incisiva ed atta ad indicare un'operazione, alla quale devono pur seguire le decisioni degli organi responsabili).

d) Per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comitati regionali, si è voluto chiarire, con un emendamento praticamente formale, che la facoltà di dare (da parte dei Comitati) il parere « sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, nell'ambito dei piani regolatori... », è, fuor di dubbio, sostitutiva di quello che il comma settimo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio

1962, n. 17, assegna al Ministro della pubblica istruzione.

5. — *La formazione dei programmi.*

L'articolo 10 (9) stabilisce le fasi procedurali della formazione dei programmi. Le Commissioni hanno ritenuto che i numerosi termini (ordinatori) relativi alle diverse fasi fossero da sopprimere (salvo per la fase pertinente alle variazioni di programmi già debitamente approvati), per il motivo che la sommatoria dei tempi previsti per le singole procedure superava già, in sede teorica, il limite posto all'approvazione del primo programma (triennio 1968-70).

Ed inoltre, dato ormai il notevole lasso di tempo che separa la data (21 gennaio 1966) della comunicazione al Senato del provvedimento in esame da quella dell'approvazione definitiva dello stesso, non ancora effettuata, si rendeva necessario rivedere tutti i termini: operazione fattibile con minore imprecisione se affidata ad una apposita ordinanza ministeriale.

L'elemento nuovo, introdotto nell'articolo 9, è dato dall'istituzione di una Commissione provinciale, avente il compito di esprimere un parere sul quadro delle richieste che vengono presentate dagli Enti obbligati nell'ambito provinciale. Il motivo dell'innovazione è determinato dall'opportunità che, già in sede provinciale, si dia luogo ad un esame preliminare e coordinato delle richieste secondo gli aspetti quantitativi, qualitativi e ubicazionali delle opere di edilizia scolastica, conseguendo con ciò il duplice scopo di facilitare il lavoro propriamente programmatico dei Comitati sopra ricordati, ed insieme di utilizzare ogni possibile esperienza e conoscenza che le varie competenze dello Stato e degli Enti locali sono in grado di offrire. Non mancano, a titolo informativo, iniziative di Enti locali, soprattutto di Amministrazioni provinciali o Consorzi di Comuni tra loro, o Consorzi di Comuni con le Amministrazioni provinciali, in materia di coordinamento delle richieste, ai fini di una razionale qualificazione e localizzazione degli edifici scolastici.

Le Commissioni hanno inoltre cercato di meglio precisare la necessità: *a)* che tutte le iniziative di edilizia scolastica non sovvenzionata fossero segnalate in sede di programmazione regionale, per ovvi motivi di coordinamento di tutti gli interventi; *b)* che gli istituti statali, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa, e gli istituti di educazione, ivi compresi quelli di istruzione artistica, fruissero — tramite la segnalazione dei Provveditori agli studi — della possibilità di una iniziativa, con la quale poter partecipare ai nuovi programmi di edilizia scolastica.

Ed infine le Commissioni hanno approvato lo stralcio, dall'articolo 10, della somma che si riferisce agli « interventi d'urgenza », per una migliore collocazione della materia in un apposito articolo (24), il quale prevede una misura definita della parte degli stanziamenti da destinare a tale tipo di interventi.

6. — Centro studi per l'edilizia scolastica.

Le Commissioni, presa in esame la questione delle competenze dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, e confermata la distinzione secondo la quale compete, in via primaria, al Ministero della pubblica istruzione la programmazione dell'edilizia scolastica (quante, quali scuole e dove), mentre al Ministero dei lavori pubblici compete la trattazione degli aspetti tecnici (progettazione, esecuzione delle opere di edilizia scolastica, eccetera), hanno ritenuto di conservare la denominazione, oggi vigente, di Centro studi e non di Centro tecnico. Conseguenza di ciò è il nuovo comma (ultimo dell'articolo 10) che stabilisce la competenza primaria del Ministero dei lavori pubblici in materia di norme esclusivamente tecniche. Si è colta l'occasione di meglio precisare i compiti del Centro studi e al posto del termine « Comitato », di cui al terzo comma dell'articolo 21 (10), si è sostituito quello di « Consulta », date le funzioni puramente consultive di tale organo, diverse da quelle del Comitato centrale, il quale ha il compito di elaborare i programmi di edilizia scolastica.

CAPO II.

Disposizioni per il periodo 1966-1970

All'articolo 11 (12) sono state previste delle norme transitorie in materia di formazione ed approvazione dei programmi per il periodo 1966-70. Al riguardo le Commissioni hanno ritenuto di apportare le seguenti modifiche:

1) collocazione, tra le norme del Capo II (nuovo testo articolo 11) della disposizione per la quale la spesa per le opere di edilizia scolastica del quinquennio 1966-70 è a totale carico dello Stato, nel limite degli stanziamenti previsti dal disegno di legge (il motivo è determinato dal fatto che le competenze di spesa degli Enti obbligati non risultano ancora abrogate, ma soprattutto dal fatto che le norme del Capo I hanno applicazione anche ed oltre il quinquennio 1966-70);

2) trasformazione dei programmi annuali (1966-67) in un programma biennale, per il chiaro motivo di riguadagnare il tempo perduto, assegnando alla Commissione provinciale di cui si è parlato in precedenza il compito di fare proposte al Ministero;

3) espresso richiamo alle opere di completamento, mettendo in evidenza il carattere di priorità di tali opere e definendo in modo chiaro la natura giuridica delle stesse;

4) assicurare il massimo di continuità alle due fasi in cui è stato diviso il quinquennio 1966-70 (I: 1966-67 e II: 1968-1970), anticipando l'approvazione del programma triennale (1968-70) alla data del 31 luglio 1967.

Le Commissioni colgono l'occasione della trattazione dei tempi di realizzazione dei programmi, per invitare il Governo a riesaminare il problema delle opere di edilizia, già ammesse a contributo statale, che tuttora non sono state iniziate o che, iniziate, sono tuttora sospese per i noti motivi che riguardano le difficoltà di reperire i mutui necessari, di integrare i finanziamenti

originari (a seguito delle variazioni dei prezzi) ed altre ancora.

Recentemente la legge 18 dicembre 1964, n. 1358 (art.1) era intervenuta per risolvere situazioni analoghe. Se i nuovi programmi previsti dal disegno di legge non devono giustamente addossarsi la soluzione dei casi lasciati in sospeso dai programmi precedenti, ciò non impedisce di portare a compimento, per i casi che mantengono tuttora la loro validità, i vecchi programmi, la cui priorità di attuazione rispetto ai nuovi non ha bisogno di essere dimostrata.

CAPO III.

Esecuzioni dei programmi

È il capo più complesso, in quanto si entra nel vivo di questioni amministrative e tecniche riguardanti la fase di realizzazione dei programmi esecutivi, secondo le nuove ipotesi: *a)* di un'edilizia scolastica a tutto carico dello Stato; *b)* per un importo di spesa rilevantissima; *c)* attraverso nuovi criteri e modalità di programmazione. Le modifiche apportate sono le seguenti:

1. — Le Commissioni hanno ritenuto di collocare, in questo capo, l'articolo 4 (13), concernente la fornitura dell'area, perchè tale operazione costituisce il primo atto dell'esecuzione del programma. Le stesse Commissioni hanno molto discusso intorno alle nuove proposte (contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 4), che prevedono l'anticipazione di somme da parte dello Stato per l'acquisto dell'area e, per casi eccezionali, la fornitura gratuita.

Alla fine le Commissioni hanno deciso per il mantenimento del testo governativo, ritenendo che dei due inconvenienti (quello d'impegnare gli stanziamenti per le operazioni di anticipazione o di fornitura gratuita dell'area e quello di ritornare al precedente sistema con le sue ben note complicazioni) fosse da eliminare il secondo, per non ritardare l'esecuzione dei programmi. La conferma della scelta governativa renderebbe indispensabile, per una corretta e leggittima imputazione di spesa, il menzionare,

tra gli oneri accessori (art. 2), anche quelli derivanti dall'applicazione del 3° comma dell'articolo 4.

2. — Circa la scelta e il vincolo delle aree, le Commissioni hanno introdotto qualche modifica per rendere più esplicita l'esigenza che il decreto di vincolo sia comunque emesso appena dopo le segnalazioni e indipendentemente dal risultato pratico delle medesime. Per quanto attiene alla durata del vincolo, le Commissioni hanno deciso per una riduzione della proroga, in considerazione del fatto che le « segnalazioni » saranno, numericamente, di gran lunga superiori alle effettive realizzazioni di edifici scolastici.

3. — Per la parte che si riferisce all'esecuzione delle opere, le Commissioni hanno ritoccato le seguenti materie:

a) Sono state nettamente distinte le due procedure dell'esecuzione diretta e dell'esecuzione in concessione, indicando per quest'ultima una priorità a favore degli Enti obbligati nei confronti di altri enti (anche nazionali) e assoggettando gli uni e gli altri alla condizione del parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche. Per quanto riguarda gli Enti concessionari, a livello nazionale, si è creduto di appositamente menzionare l'ISES per la particolare specializzazione di questo ente.

Sempre in materia di concessione di lavori, le Commissioni hanno proposto una nuova tabella dei compensi (per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo) più rispondente agli effettivi oneri, cui vanno incontro gli enti concessionari.

Tenendo presente che le norme vigenti in ordine al rimborso della spesa sostenuta dagli Enti concessionari di opere dello Stato, non sono tali da favorire l'istituto della concessione (si tengano, tra l'altro, presenti le situazioni di cassa degli Enti locali), le Commissioni hanno introdotto la norma, secondo cui la spesa è corrisposta sugli stati di avanzamento (fino al 90 per cento dell'importo) e, per il restante 10 per cento, a collaudo avvenuto. Per quanto infine attiene alla materia della progettazione delle opere

in concessione, le Commissioni hanno previsto un apposito articolo (17), precisando, tra l'altro, i termini (perentori) in caso di concorso pubblico e rendendo quest'ultimo obbligatorio per i progetti che comportano un importo di spesa superiore ai 500 milioni di lire.

b) Nel caso di esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, le Commissioni hanno mantenuto il testo governativo, salvo qualche modifica formale e l'aggiunta dell'espressione « di norma » a proposito della compilazione dei progetti da parte dei liberi professionisti, in considerazione della situazione, soprattutto di fatto, in cui versano gli uffici del Genio civile, per carenza di personale.

c) In materia di approvazione di progetti per opere di edilizia scolastica non sovvenzionata, si è ritenuto da parte delle Commissioni di mantenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione dei lavori pubblici (già ammesso dalle precedenti leggi: 24 luglio 1962, n. 1073 e 18 dicembre 1964, numero 1358), allineando tuttavia, per la competenza di spesa, il sistema dell'edilizia scolastica non sovvenzionata a quello adottato per l'approvazione dei progetti di edilizia scolastica sovvenzionata (veti art. 19).

d) Le Commissioni hanno introdotto, a proposito degli appalti-concorso, dei termini (perentori) in analogia a quanto era stato disposto in materia di progettazione (art. 21). Per quanto poi riguarda l'appalto-concorso obbligatorio, le Commissioni hanno apportato qualche modifica di carattere formale, chiarendo che i sistemi costruttivi industrializzati si riferiscono alla prefabbricazione, ed hanno ritenuto che bastasse, per le ditte concorrenti, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, nell'apposita classifica di specializzazione.

4. — Il seguito del Capo III tratta questioni di carattere organizzativo ed altre ancora di carattere speciale o particolare.

a) Per la parte organizzativa, le Commissioni hanno inserito il dirigente della sezione urbanistica nei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche; le stesse hanno creduto

opportuno di riservare 10 posti di ispettore centrale per l'edilizia scolastica (non si tratta evidentemente di aumento degli organici) ed infine, nel mantenere il testo governativo dell'articolo 22 (25) (riguardante le spese di funzionamento dei Comitati e del Centro studi, eccetera), hanno ritenuto di sostituire il sistema percentuale sugli stanziamenti annuali previsto dal disegno di legge con quello dell'ammontare fisso annuale di 500 milioni di lire, riducendo la spesa originaria di 8.325 milioni di lire a quella di 2.500 per tutto il quinquennio 1966-70, in considerazione dello stralcio, dall'articolo in esame, della spesa per la sperimentazione, trasferita al nuovo articolo (26).

Le Commissioni, nel sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 5, per semplificare l'organizzazione dei Comitati, non hanno tuttavia esclusa l'assistenza degli esperti (estranei all'amministrazione dello Stato), per i quali hanno fissato il numero massimo di 60 unità e le modalità di assunzione (abbandono dell'istituto dell'« incarico speciale », perchè tutt'altro che pratico, ed accettazione del criterio contenuto nella legge 6 dicembre 1964, n. 1331).

b) Nelle norme di carattere speciale e particolare, le Commissioni hanno introdotto appositi articoli riguardanti la materia degli interventi urgenti (24) e della sperimentazione (26).

A proposito degli « interventi urgenti » (intesi questi per motivi d'igiene e sicurezza e non per una qualsiasi ragione di urgenza della fornitura di locali scolastici), si è stabilito, sugli stanziamenti annuali del disegno di legge, un accantonamento dell'1 per cento (nel complesso 9,5 miliardi di lire per il quinquennio). La proposta non ha bisogno di commenti. Se mai c'è da chiedersi se non sia il caso di aumentare tale percentuale.

Per dare il dovuto risalto ad un campo di attività, che è strettamente connesso con le esigenze di riduzione dei costi e della tipizzazione delle opere di edilizia scolastica, le Commissioni hanno introdotto un apposito articolo sulla sperimentazione, precisando l'ammontare della spesa in 25 miliardi per il quinquennio e confermando le

procedure particolari sin qui adottate, per i buoni risultati da esse dimostrati. Nelle « linee direttive » si suggerisce il ricorso « su vasta scala all'industrializzazione dell'edilizia ». Ora, i relatori non hanno alcuna difficoltà ad accogliere tale suggerimento, data la domanda massiccia di costruzioni per la scuola, che deriverà dai 950 miliardi di stanziamenti.

Nelle norme di carattere particolare si trovano quelle che riprendono la materia dei « sussidi ». Al riguardo si sono introdotti nel disegno di legge due nuovi articoli (27 e 28), aggiornando alcune norme, le quali, per le mutate esigenze di questi ultimi tempi, hanno praticamente impedito l'ulteriore utilizzazione di alcuni fondi, tuttora non impegnati. In altri termini, i sussidi per il riattamento e l'adattamento di locali per scuole elementari sono utilizzabili anche per le scuole medie, e il limite di popolazione, fissato in precedenza a 5.000 abitanti, viene elevato a 10.000. Motivi analoghi giustificano l'estensione alle scuole medie dei sussidi (o fornitura diretta di materiale) per l'arredamento.

CAPO IV.

Finanziamento dei programmi per il quinquennio 1966-70

I primi due commi dell'articolo 30 ripetono quanto è già contenuto nei commi del corrispondente articolo 23, salvo modifiche dovute al coordinamento del nuovo testo.

È stato aggiunto un comma riguardante l'accantonamento delle somme (di cui all'art. 2) per il finanziamento dell'edilizia per la scuola materna statale e non statale, a seguito dello stralcio dello stesso articolo 2 e per non modificare l'assetto delle norme del Titolo III che trattano del prestituto nazionale per l'edilizia scolastica.

III. — Osservazioni sugli emendamenti presentati da Gruppi della minoranza.

Tanto il Gruppo comunista, quanto quello liberale, hanno presentato degli emendamenti al disegno di legge in esame. I pre-

sentatori non hanno creduto di svolgerli e di difenderli in sede di Commissioni riunite, riservandosi di intervenire in Assemblée.

Il motivo di tale comportamento sta nel fatto che l'impostazione, data dagli uni e dagli altri alla serie dei loro emendamenti, si discosta parecchio da quella del testo governativo, che è stato poi confermato dalla maggioranza delle due Commissioni.

A questo punto, senza entrare nell'esame particolareggiato dei singoli emendamenti, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni di carattere generale.

Gli emendamenti di parte comunista insistono su alcune questioni di principio:

a) correlazione dei programmi di edilizia scolastica ai piani territoriali e ad altri interventi per lo sviluppo della scuola;

b) nuova distribuzione delle competenze di spesa degli Enti locali territoriali, in materia di edilizia scolastica;

c) attribuzione, in particolare, alle Regioni e alle Amministrazioni provinciali di varie competenze in materia di formazione e attuazione di programmi;

d) particolare intervento di organi consultivi.

Al riguardo i relatori fanno osservare che:

a) non si discute, in via generale, sul reciproco condizionamento di tutti gli interventi che possono interessare, anche dall'esterno, un programma così imponente di edilizia scolastica, ma pare poco opportuno, per ovvie esigenze di tecnica legislativa, eccedere nell'elencazione, quasi descrittiva;

b) nessuno contesta che, in ordine alle competenze di spesa, il sistema attuale sia da rivedere. Ma i relatori convengono nel dire che la decisione del Governo di accollarsi l'intera spesa dell'edilizia scolastica, per i programmi indicati nel disegno di legge, non consente, almeno per il momento, di iniziare una revisione di tutto il sistema, la quale semmai non dovrebbe farsi settorialmente e per determinate occasioni, ma in modo organico e avendo dinanzi tutta la gamma delle spese obbligatorie degli Enti locali territoriali;

c) trattandosi di opere pubbliche ad intero carico dello Stato, non si vede la ragione di spostare le competenze, riguardanti la formazione e l'attuazione dei programmi, dagli organi dello Stato (seppure con la collaborazione di altri Enti) agli organi delle Regioni e delle Amministrazioni provinciali;

d) i relatori hanno riscontrato nel complesso delle procedure qualche appesantimento (vedi emendamenti all'articolo 10). Essi non ritengono confacente la proposta di una consultazione delle Commissioni parlamentari (lavori pubblici e pubblica istruzione) durante l'iter della formazione del programma nazionale quinquennale, convinti come sono della necessità di una chiara distinzione dei compiti tra Parlamento e pubblica Amministrazione.

Hanno peraltro i relatori riconosciuto nel gruppo di emendamenti sopra ricordato qualche utile suggerimento, del quale si è tenuto conto nell'elaborazione definitiva del testo delle Commissioni.

Gli emendamenti di parte liberale puntano decisamente alla semplificazione delle procedure. Nulla da obiettare per sì lodevole intenzione. Ma alla base dell'impostazione di tali emendamenti esiste un certo equivoco: in sostanza si vorrebbe che non solo per l'esecuzione dei programmi fosse mantenuta la competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ma anche per la programmazione, ritornando praticamente alla situazione *ante* legge n. 645.

In proposito i relatori confermano la revisione delle competenze introdotta dalla citata legge (a chi, se non al Ministro della pubblica istruzione, spetta valutare le esigenze di quali e quanti edifici e il dove degli stessi?). I relatori inoltre affermano che la soppressione della programmazione a livello decentrato non è da accettare e quindi è da confermare il testo governativo, che, in questa sua parte, dà atto della necessità di conoscenze ben precise sulle varie situazioni ambientali e dell'opportunità che le decisioni, soprattutto per la parte applicativa dei programmi, siano prese in sede decentrata.

C) L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

1. — Testimonianze del profondo moto rinnovatore che pervade il nostro Paese emergono in ogni settore; riteniamo però che indice più significativo del progresso della nostra società civile sia dato dal rapido realizzarsi dell'obbligo scolastico, dall'espansione della scuola secondaria superiore e, più ancora, dall'aumento della popolazione universitaria. Tale fenomeno si accompagna a una profonda rivoluzione scientifica e tecnologica, che trova le nostre antiche e gloriose Università, sorte e sviluppatasi in clima di splendido isolamento per iniziativa di gruppi di studiosi e di munifici protettori, inadeguate alle nuove esigenze sia per ordinamenti sia per strutture edilizie, arredamenti e dotazioni scientifiche.

L'autonomia didattica e funzionale della Università, la libertà di insegnamento e di ricerca sono condizioni essenziali allo sviluppo di una società libera, e per questo debbono essere salvaguardate e difese; ma gli interessi della collettività, la quale trae dalle Università la sua classe dirigente e le forze più vive del suo operare e progredire, impongono allo Stato il massimo sforzo per adeguare strutture e ordinamenti dell'istruzione superiore alle esigenze dello sviluppo civile. È pertanto da respingere la tendenza più volte riscontrata di considerare l'Università come centro di interessi esclusivi o prevalenti di docenti o di discendenti; essa è un'istituzione della comunità; non è più un fatto di *élite*, ma un interesse essenziale di tutti i cittadini.

Da ciò l'intervento sempre più sensibile da parte dello Stato; ma se, fino a non molto tempo fa, si trattava di contributi singoli per singole università, per esigenze di sviluppo edilizio e per attrezzature, con le leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874, l'intervento dello Stato nel settore divenne più sistematico e tese a provvedere, sia pure con mezzi limitati (40 miliardi complessivamente per circa quattro anni), alle fondamentali e indilazionabili necessità di tutto il complesso universitario. Così da integrativo e sporadico l'in-

tervento dello Stato si è avviato a diventare fondamentale e organico, anche se non esclusivo. Tale processo trova il suo logico sviluppo e la sua più consistente espressione nel titolo II del presente disegno di legge.

Non si tratta in verità di un disegno di legge isolato; esso si inserisce in una serie di disposizioni e proposte che investono tutti i settori della vita universitaria e tendono a tradurre in disposizioni legislative gli orientamenti espressi dalla relazione della Commissione d'indagine e dalle successive relazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del C.N.E.L., sostanzialmente rielaborate dal Ministro nella « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee di sviluppo pluriennale della scuola ». Si tratta quindi di una serie di provvedimenti organici ispirati alla visione precisa di un'università che, pur nel rispetto della sua autonomia funzionale, sia in grado di soddisfare le esigenze scientifiche, didattiche e sociali che i tempi e lo sviluppo della nostra società richiedono.

Taluno ha prospettato la tesi dello stralcio delle disposizioni del presente disegno di legge riguardanti l'istruzione superiore, per trasferire le relative proposte al disegno di legge « Modifiche dell'ordinamento universitario », in discussione alla Camera dei deputati. I relatori di maggioranza non hanno condiviso e non condividono tale tesi, soprattutto per i seguenti motivi:

a) il finanziamento è previsto per l'edilizia universitaria, come per tutta l'edilizia scolastica nel quinquennio 1966-1970, col ricorso a prestiti pubblici: non è conveniente emettere per la scuola prestiti a gettito continuo con differenziate finalità;

b) il disegno di legge « Modifiche all'ordinamento universitario » non investe in alcun modo problemi di spesa; anzi lo stesso finanziamento per l'aumento del personale docente e tecnico di ogni tipo, per il funzionamento delle varie istituzioni universitarie, per l'assistenza agli studenti universitari è a sè stante ed è pendente alla Camera dei deputati dopo aver avuto l'approvazione del Senato;

c) se le modifiche all'ordinamento dell'Università dovessero procedere lentamen-

te nell'iter parlamentare non è pensabile che l'Università si arresti; bisogna quindi urgentemente provvedere a carenze da ogni parte giudicate gravissime, e assicurare, quali che siano gli ordinamenti, i mezzi per far fronte alle sempre più numerose iscrizioni e alle indilazionabili esigenze di locali idonei e di attrezzature didattiche e scientifiche;

d) il presente disegno di legge non esprime alcun elemento predeterminante nei confronti dell'ordinamento dell'Università, sicchè i mezzi che esso pone a disposizione potranno immediatamente essere utilizzati secondo gli ordinamenti vigenti o che il Parlamento stabilirà;

e) la riconosciuta priorità delle opere di completamento e di quelle parzialmente finanziate da precedenti leggi indica come sia urgente l'approvazione di questo titolo della legge (pur con le eventuali modifiche che il Senato intenderà apportare) per non lasciare inutilizzate spese già fatte, le quali solo da un ulteriore apporto possono divenire produttive. Queste esigenze potranno essere soddisfatte con le prime annualità. Resteranno quindi disponibili, per eventuali nuovi orientamenti, le somme stanziare per gli anni 1968 e successivi.

Da quanto sopra appare evidente l'intento del disegno di legge di armonizzare e inquadrare i motivi di urgente intervento con un'azione organica e preordinata che si sviluppi nel tempo secondo un preciso orientamento, nel quadro delle esigenze generali della scuola, della cultura, della ricerca scientifica e dello sviluppo economico e civile italiano; appare cioè evidente la stretta connessione fra la prospettiva di sviluppo dell'Università italiana e la programmazione generale, la quale riconosce giustamente priorità alle spese per la scuola, considerate ormai spese altamente produttive. Respingono, quindi, i relatori, l'affermazione fatta da qualche parte di un inesistente o insufficiente collegamento fra programmazione economica e proposte programmate per lo sviluppo della scuola e in particolare della Università. Nè giudicano valide proposte che vorrebbero attribuire esclusivamente agli organi universitari, al di fuori di qualunque

limite e controllo, l'uso dei mezzi che lo Stato si appresta a fornire. Giustamente è stato osservato dalla Commissione d'indagine che «le esigenze prospettate dalle Università raramente scaturiscono da un esame del problema, razionalmente condotto; fra l'altro esse hanno riguardo a differenti periodi di tempo e tengono presente soltanto il ritmo attuale di accrescimento». Si potrebbe aggiungere che ciascuna Università prospetta problemi derivanti da situazioni suscettibili di profonde variazioni in conseguenza di istituzioni di nuove facoltà o di nuove Università. Nell'esigenza espressa c'è tuttavia un fondo di verità: la conoscenza dei problemi è certo più penetrante in chi vive la vita dell'Università rispetto a chi la considera dall'esterno. Ma se è giusto che la voce dell'Università abbia notevole peso nelle scelte programmatiche, altrettanto giusto è che si armonizzino le esigenze delle singole istituzioni con una visione d'insieme che ai singoli necessariamente difetta. Dall'unione di questi sforzi può e deve nascere la migliore utilizzazione dei mezzi posti a disposizione delle nostre massime istituzioni culturali. Per questo riteniamo che il metodo della programmazione, scelto per questi interventi dello Stato, non soltanto si inquadri giustamente nell'orientamento generale della programmazione nazionale, ma risponda, meglio di altri metodi, alle finalità che la collettività si propone mettendo a disposizione delle Università mezzi cospicui.

Sembra ai relatori che il sistema di programmazione proposto per l'Università tenga nel debito conto i due tipi di apporto di cui abbiamo parlato: le esigenze dei singoli istituti e la visione organica che non può aversi se non in sede centrale; ritengono inoltre che nel progetto in esame sia stato evitato il pericolo di eccessive complicazioni strutturali, le quali costituiscono spesso grave difetto nei sistemi di programmazione.

2. — Ogni Università o Istituto superiore statale è invitato a presentare un piano quinquennale di costruzione, ampliamento, riattamento o completamento degli edifici, fornendo anche una graduatoria d'urgenza delle opere richieste. In tal modo le singole

istituzioni sono impegnate ad una visione organica dei loro problemi, e si evita l'inconveniente, talora rilevato, che cambiando i maggiori responsabili cambino gli orientamenti per lo sviluppo degli Istituti. Riteniamo inoltre che, nella formazione del piano quinquennale, la partecipazione dei docenti sarà più attiva e responsabile di quanto si verificava quando venivano prospettate esigenze le quali interessavano forse soltanto una facoltà o un istituto.

Tutte le proposte vengono esaminate da una speciale Commissione consultiva (nella quale i relatori raccomandano siano rappresentate anche le piccole Università) presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un Sottosegretario, mentre la decisione finale è demandata al Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica. Tali procedure sembrano sufficientemente rapide e atte a garantire l'armonizzazione del programma con le esigenze della programmazione economica e con un organico sviluppo delle nostre istituzioni universitarie.

Anche la composizione della Commissione sembra ai relatori organica e non pletorica.

Approvato il programma, esso diviene immediatamente esecutivo nell'ambito delle somme stanziare anno per anno.

Ci permettiamo a questo punto di richiamare alcune considerazioni, che ci sembrano estremamente valide, fatte dalla Commissione di indagine a proposito di edilizia universitaria e sostanzialmente fatte proprie dal Ministro nella citata «Relazione sullo stato della pubblica istruzione». Riteniamo infatti necessario che, nella assegnazione dei fondi disponibili, per qualche grande centro (ad esempio: Roma) sia tenuta presente l'urgente necessità di «costruire un'altra Università in zone decentrate»; per altre città con numerosa popolazione, le cui Università nei centri cittadini sono in situazione edilizia precaria, conviene prospettare «un graduale spostamento», parziale o totale, in sedi decentrate; per nuove Università, anche in zone che ne sono tuttora prive, è indispensabile tener presenti le eventuali future esigenze di sviluppo. Per

queste ragioni i relatori raccomandano di fare uso molto guardingo dell'articolo 37 (30), che pur ritengono possa in qualche raro caso essere utile, e di utilizzare nel limite più largo possibile l'articolo 34 (27) onde assicurare alle Università, e particolarmente alle facoltà scientifiche, possibilità di sviluppo adeguato all'accrescimento della popolazione scolastica ed al progresso della ricerca per un lungo periodo.

Si leveranno indubbiamente critiche per l'entità dello stanziamento annuo, fissato dal presente disegno di legge in 42 miliardi, e si farà notare che lo stesso Ministro aveva richiesto, nella citata relazione, 65 miliardi annui. Anche i relatori di maggioranza avrebbero desiderato uno stanziamento maggiore; ma, a parte la considerazione relativa all'equilibrio raggiunto nel finanziamento fra i vari tipi di scuola, debbono riconoscere che lo sforzo dello Stato è imponente (anche se ancora non perfettamente adeguato alle necessità) e proporzionato al concetto di priorità fissato per la scuola nel quadro delle esigenze sociali e delle possibilità dell'economia nazionale; la stessa Commissione d'indagine, operando con alto senso di responsabilità, aveva parlato di una spesa annua globale, per edilizia ed attrezzature, di 35 miliardi annui (al valore di acquisto del 1962), cioè di una cifra non molto diversa da quella fissata dal presente disegno di legge. Proprio perchè i mezzi disponibili sono sostanziosi ma certo non eccessivi, s'impone la necessità di farne il miglior uso possibile badando non tanto ad esigenze di rappresentanza o di prestigio, quanto alle necessità funzionali. A questo proposito sembra ai relatori utile richiamare le seguenti considerazioni della Commissione di indagine:

« 1) Data la rapida evoluzione delle tecniche sperimentali, le esigenze edilizie relative ai laboratori, che debbono servire per ricerche scientifiche e tecnologiche sperimentali, cambiano molto rapidamente. Pertanto si favorisce attualmente la progettazione di edifici aventi un carattere relativamente provvisorio, ed in qualche caso simili a capannoni industriali, piuttosto che di edifici destinati a durare a lungo con

servizi costosi che rapidamente diverrebbero sorpassati.

2) Un tale carattere di provvisorietà degli edifici dei laboratori permette d'altra parte di adattare rapidamente il volume degli edifici stessi a nuove esigenze, non solo di carattere scientifico ma anche didattico, che possono presentarsi, purchè sia garantito un ulteriore spazio edificabile sufficiente all'intorno degli edifici preesistenti.

3) Si deve altresì osservare che un criterio diverso condurrebbe quasi sicuramente alla costruzione di edifici inizialmente troppo grandi in relazione al massimo di docenti che possono essere preparati, ed in seguito probabilmente insufficienti ai nuovi bisogni, sia quantitativi sia qualitativi ».

I motivi suddetti dovrebbero attentamente essere esaminati, oltre che dalle autorità accademiche, alle quali spetta di provvedere per la predisposizione delle aree fabbricabili necessarie e per la progettazione delle opere, dai funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici chiamati ad approvare i progetti, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.

3. — Superfluo sarebbe un esame dettagliato dei singoli articoli del titolo II, che per molta parte non costituiscono sostanziale innovazione. Ma poichè abbiamo fino ad ora posto l'accento sull'impegno dello Stato, converrà notare che non soltanto il disegno di legge non esclude concorsi delle Università, dei consorzi e delle opere universitarie, di ospedali clinicizzati, di Regioni e altri Enti pubblici, ma precisa nell'articolo 41 (34) che le opere edilizie previste dal titolo II del disegno di legge, anche se realizzate col concorso dei suddetti enti, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge n. 1073, ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato. C'è solo da augurarsi che allo sforzo dello Stato per l'edilizia universitaria corrisponda, nel limite delle possibilità, un impegno sostanziale da parte degli enti suddetti.

Delle somme disponibili una parte non inferiore al 10 per cento è riservata alle ne-

cessità edilizie delle nuove Università. Qualcuno ha notato che la somma è relativamente modesta. I relatori ritengono che la percentuale proposta sia accettabile, sia perchè i tempi tecnici non consentono in un anno spese molto più consistenti, sia perchè non è produttivo accantonare somme che potrebbero essere più utilmente spese con immediatezza, sia perchè, con la dizione usata, è sempre possibile, qualora se ne dimostri l'utilità e la convenienza, assegnare alle nuove Università contributi maggiori.

Limiti sono proposti anche per l'edilizia universitaria assistenziale (non più di 5 miliardi ogni anno) e per gli impianti sportivi universitari (non più di un miliardo ad anno). Sembrano limiti molto ragionevoli. Spetterà comunque alle autorità universitarie fare le necessarie proposte e attribuire priorità alle spese che, sede per sede, si prospettano con carattere di maggiore urgenza.

È indispensabile, a giudizio dei relatori, che le somme messe a disposizione vengano utilizzate con la massima celerità, onde ottenere il migliore utilizzo delle disponibilità e la realizzazione delle opere con la maggiore possibile rapidità. Di qui l'importanza di una progettazione attenta e tempestiva, la necessità di scaglionare richieste e assegnazioni di mezzi in rapporto ai tempi tecnici di esecuzione delle opere e soprattutto alla necessaria disponibilità dei terreni per le costruzioni, affinché resistenze di privati interessati e lungaggini burocratiche non inutilizzino mezzi che la collettività vuole sollecitamente produttivi.

D) CONCLUSIONE

La discussione in Commissioni riunite sul testo dei relatori è stata in verità assai rapida, per il fatto che gli emendamenti, di cui si è fatto cenno, sono stati discussi soltanto nella loro impostazione generale. Tutto ciò ha determinato la mancanza di un affinamento del testo che si trova ora all'esame dell'Assemblea.

In questa sede si potrà compiere opera di perfezionamento e di eliminazione di qualche menda, sempre possibile in un la-

voro legislativo che si presenta assai complesso.

La Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il proprio parere sul disegno di legge, ha fatto presente, a proposito della spesa, di cui all'articolo 22, che si tratta di un importo eccessivo. Al riguardo, le Commissioni pubblica istruzione e lavori pubblici, avendo modificato la spesa sia nella forma (sostituzione di valori assoluti al posto di quelli percentuali) sia nella misura, ritengono di poter concordare con il suddetto parere.

La stessa Commissione finanze e tesoro, tenendo presente la ben nota sentenza della Corte costituzionale in merito all'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso qualche perplessità sulla copertura della spesa, collegata all'operazione di prestito. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Parlamento non ha ancora assunto un orientamento definitivo sull'applicazione concreta delle norme contenute nell'articolo 81 della Costituzione, ha alla fine espresso il parere di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Onorevoli Senatori! Da un esame sereno ed obiettivo del disegno di legge sull'edilizia scolastica e universitaria e relativo piano finanziario, risulta fuori discussione la concreta e coraggiosa volontà del Governo di mantenere fede ai propri impegni, che da tempo sono stati assunti in ordine allo sviluppo della scuola italiana.

Il finanziamento dello stesso disegno di legge si compie — come si è appena ricordato — attraverso una operazione, detta « Prestito nazionale per l'edilizia scolastica ». Ciò offre l'occasione di far meglio conoscere ai cittadini italiani l'importanza fondamentale che la scuola, in tutti i suoi ordini e gradi, riveste per il civile progresso della nostra comunità nazionale e di apprezzare, nel dovuto modo, i sacrifici imposti, per l'uso alternativo delle risorse, al risparmiatore italiano.

I relatori sono perciò convinti che, per le alte finalità e gli opportuni strumenti che caratterizzano il provvedimento legislativo in esame, il Senato vorrà dare ad esso la più ampia e sollecita approvazione.

DONATI e LOMBARDI, relatori

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

Edilizia per la scuola materna, elementare, secondaria, artistica e per gli istituti di educazione

Art. 1.

(Piani per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche)

La costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 12 luglio 1965, n. 874, alle rilevazioni annuali previste al successivo articolo 5 e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico.

(Il terzo comma è trasfuso nell'articolo 11 del testo proposto dalle Commissioni).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

Edilizia per la scuola elementare, secondaria, artistica e per gli istituti di educazione

CAPO I

Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica

Art. 1.

(Programmi per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie e artistiche)

Identico.

Nella formulazione dei programmi si ha riguardo alle risultanze del censimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, e alla legge 26 aprile 1966, n. 260, agli aggiornamenti annuali e ai programmi di nuove istituzioni di scuole e di riassetto territoriale di quelle già esistenti, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in relazione anche alle esigenze del programma nazionale di sviluppo economico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(Edifici per la scuola materna)

La costruzione degli edifici per la scuola materna statale è a carico dello Stato.

Per la fornitura delle aree si applicano le norme del successivo articolo 4.

I piani sono formati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione e il funzionamento della scuola materna statale.

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla realizzazione delle opere indicate nel presente articolo è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 23.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al quarto comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

Art. 3.

(Spese ammissibili)

Oltre alle spese per l'esecuzione delle opere edilizie sono ammissibili:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, per

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Stralciato.

Art. 2.

(Oneri accessori)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per l'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, degli edifici de-

(Segue: *Testo del Governo*)

gli edifici destinati alle scuole statali materne, elementari, secondarie e artistiche, secondo le indicazioni contenute nel regolamento;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o liberi professionisti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

stinati alle scuole statali elementari, secondarie e artistiche, secondo le indicazioni contenute nel regolamento;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per la progettazione, la direzione dei lavori e la vigilanza, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o liberi professionisti.

Art. 3.

(Istituzione della Sovrintendenza scolastica interprovinciale)

È istituita la Sovrintendenza scolastica in ciascuna delle sedi e per le provincie indicate nella tabella annessa alla presente legge.

All'Ufficio scolastico interprovinciale è preposto un Sovrintendente.

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione o a Provveditori agli studi di 1^a classe, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il personale dei ruoli di cui alle tabelle A — con esclusione di quello della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato oltre che alla Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi anche alle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1^a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni provvede l'Am-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(Comitati per l'edilizia scolastica)

Per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'edilizia scolastica;

b) presso le Sovrintendenze scolastiche interprovinciali, i Comitati regionali per la edilizia scolastica. Qualora l'ambito di competenza della Sovrintendenza si estenda a più Regioni, saranno istituiti per ciascuna Regione rispettivi Comitati per l'edilizia scolastica.

Il Comitato centrale e i Comitati regionali sono assistiti da uffici studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione e delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Tali uffici provvedono all'aggiornamento annuale dei fabbisogni e, a tal fine, possono avvalersi anche di esperti.

Art. 7.

(Compiti del Comitato centrale)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

propone i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ministrazione della provincia in cui ha sede la Sovrintendenza.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 4.

*(Comitati per l'edilizia scolastica)**Identico.***Soppresso.****Soppresso.**

Art. 5.

*(Compiti del Comitato centrale)**Identico:*

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale;

(Segue: *Testo del Governo*)

elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per Regione e per tipo di scuole;

esamina le proposte di variazione del programma nazionale;

prende visione annualmente dello stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Nella formazione del programma nazionale relativo all'edilizia della scuola materna statale si tiene conto delle norme particolari previste a tal fine.

Art. 6.

(*Composizione del Comitato centrale per l'edilizia scolastica*)

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'istruzione elementare;

il Direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado;

il Direttore generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

il Direttore generale dell'istruzione tecnica;

il Direttore generale dell'istruzione professionale;

l'Ispettore generale dell'Ispettorato per l'istruzione artistica;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2) *identico*;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Stralciato.

Art. 6.

(*Composizione del Comitato centrale*)

Identico:

identico;

identico;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

identico;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

(Segue: *Testo del Governo*)

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

undici esperti, di cui sei designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del bilancio, dei lavori pubblici, dall'Unione delle province e dell'Associazione dei Comuni d'Italia.

Per ciascuno dei componenti il Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti, più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

Art. 9.

(*Compiti del Comitato regionale*)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

procede, tenuto conto delle richieste degli enti obbligati, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con l'indicazione delle priorità delle opere da eseguire;

dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica nell'ambito dei piani regolatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma settimo della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

identico;

undici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del bilancio, dall'Unione delle province e dall'Associazione dei Comuni d'Italia.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Identico.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Identico.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata.

Art. 7.

(*Compiti del Comitato regionale*)

Identico:

1) *identico*;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati;

(Segue: *Testo del Governo*)

elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di piani esecutivi, di regola annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

esamina le proposte di variazione dei piani esecutivi regionali;

prende visione annualmente dello stato di attuazione dei piani stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo;

tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

Art. 8.

(*Comitato regionale per l'edilizia scolastica*)

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico interprovinciale, che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un esperto designato dal Ministro del bilancio;

due membri designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione;

un membro designato dai Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia della Regione;

un membro in rappresentanza degli altri Comuni della Regione, designato dall'Associazione dei Comuni d'Italia;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

stralciato;

6) *identico.*

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, è abrogata.

Art. 8.

(*Composizione del Comitato regionale*)

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

soppresso;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

un rappresentante dell'Associazione dei Comuni d'Italia e un rappresentante della Unione delle Province;

(Segue: *Testo del Governo*)

i Provveditori agli studi della Regione;
un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto, designato dal Ministro della sanità;

sette esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di 1^a classe in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

Art. 10.

(*Formazione dei programmi*)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Province e gli altri enti obbligati segnalano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il primo programma e nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, per i successivi, i fabbisogni generali nel settore dell'edilizia scolastica al Provveditore agli studi che ne dà immediata comunicazione, con il proprio parere, al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

identico;

identico;

identico;

due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Partecipano ai lavori del Comitato regionale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

Identico.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Identico.

Identico.

Art. 9.

(*Formazione dei programmi*)

Identico:

1) i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati segnalano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, i fabbisogni generali nel settore dell'edilizia scolastica al Provveditore agli studi, che ne dà comunicazione al Sovrintendente scolastico interprovinciale competente, unendo ad essa il parere di una Commissione provinciale, composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, dall'Ingegnere capo del Genio civile, competente per territo-

(Segue: *Testo del Governo*)

fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica dotati di personalità giuridica e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone, entro il termine di un mese, al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula, entro tre mesi, la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti che il Sovrintendente scolastico trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate da indici obiettivi di necessità scolastiche, il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato, entro sei mesi, con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

rio, dal Medico provinciale, dall'Assessore alla pubblica istruzione della Amministrazione provinciale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia scelto tra i sindaci della provincia, da un ispettore scolastico e da un capo d'istituto, nominati dal Provveditore agli studi. Partecipano ai lavori di detta Commissione, con voto consultivo, due esperti nominati dal Sovrintendente scolastico interprovinciale e scelti fra due terne indicate rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri e dall'Ordine degli architetti, competenti per territorio.

Nella segnalazione dei fabbisogni generali devono essere indicate le opere che gli Enti interessati intendono realizzare con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti per la esecuzione dei lavori. I Provveditori segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione;

2) il Sovrintendente scolastico interprovinciale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) *identico*.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro della pubblica istruzione sentito il CIPE;

5) il Comitato regionale formula i programmi regionali annuali sulla base della graduatoria di priorità. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista.

I piani esecutivi annuali sono approvati, entro tre mesi, con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti piani esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.

La spesa dei piani esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun piano regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dal precedente articolo 9 nonchè per eventuali interventi di urgenza.

Le eventuali variazioni ai piani esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

Art. 21.

(Centro tecnico per l'edilizia scolastica)

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico interprovinciale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei piani esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun piano regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni, per le variazioni previste dall'articolo 7.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

Limitatamente ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti e annessi licei artistici, all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, i programmi esecutivi annuali possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto di un edificio.

Art. 10.

(Centro studi per l'edilizia scolastica)

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 1358, presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il Centro tecnico per l'edilizia scolastica, con i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, alla metodologia delle rilevazioni, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

b) provvedere alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni promosse e di quelle condotte da Istituti universitari ed organismi qualificati, ai fini dell'aggiornamento delle norme tecniche.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi anche dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può anche stipulare apposite convenzioni.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito un Comitato da lui presieduto o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composto:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

di un esperto designato dal Presidente del CNR;

del Direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) *identico*;

b) provvedere alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi anche dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di Istituti universitari, con i quali può anche stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) mantiene rapporti con Istituti similari, anche esteri, ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: *Testo del Governo*)

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri del Comitato si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro tecnico può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Con regolamento saranno dettate le norme per l'organizzazione del Centro tecnico e fissati i criteri per il suo funzionamento.

Art. 1. - terzo comma.

Per il quinquennio 1966-70 l'esecuzione delle opere edilizie di cui al primo comma avviene a cura e a carico dello Stato con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

(*Norme transitorie*)

Per gli anni 1966 e 1967 gli interventi di cui alla presente legge saranno attuati, in via transitoria, in base a programmi annuali, proposti dai Provveditori agli studi tenuto conto delle richieste degli Enti obbligati ed approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

identico.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, le norme tecniche relative all'edilizia scolastica.

CAPO II

Disposizioni per il periodo 1966-1970

Art. 11.

(*Oneri a carico dello Stato*)

Per il quinquennio 1966-1970, l'onere relativo alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, è a totale carico dello Stato, nei limiti degli stanziamenti, di cui all'articolo 30.

Art. 12.

(*Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1966-1970*)

Per gli anni 1966 e 1967, gli interventi, di cui al presente titolo, saranno attuati in via transitoria mediante un programma biennale, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali, di cui al primo comma, numero 1, dell'articolo 9 della presente legge, formulate in base alle richieste degli Enti obbligati.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il primo programma pluriennale per il triennio 1968-70 sarà approvato entro il 30 settembre 1967.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla formulazione delle proposte dei programmi quinquennali regionali, di cui al n. 3) del precedente articolo, ciascun Comitato regionale per l'edilizia scolastica provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati per legge, sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici ciascuno nell'ambito della propria competenza. Le aree necessarie alla costruzione di edifici destinati alle scuole materne statali sono fornite dai Comuni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento delle opere, già ammesse a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo e occorrente per la realizzazione del progetto generale, approvato ai sensi di legge.

I lavori di completamento possono essere affidati in concessione agli Enti obbligati con la modalità di cui all'articolo 15.

Per il periodo 1968-70 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione, in via transitoria, di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 31 luglio 1967.

Soppresso.

CAPO III

Esecuzione dei programmi

Art. 13.

(Fornitura dell'area)

I Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati per legge, sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.

(Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del testo governativo è stralciato).

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli Enti indicati ai precedenti commi hanno diritto di chiedere, nei modi previsti al successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in ventinque annualità senza interessi.

Il Ministro del tesoro, sentito il Prefetto e il Comitato regionale di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero del rimborso di cui al comma che precede, quando con le condizioni gravemente deficitarie del bilancio dell'Ente concorrano difficoltà particolarmente rilevanti per l'acquisizione dell'area.

Art. 14.

(*Scelta e vincolo delle aree*)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni di cui all'articolo 10 provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle o di avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4.

In caso di mancata indicazione delle aree provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che ne dà comunicazione al Comitato regionale.

Il decreto di vincolo delle aree è emesso entro 15 giorni dalla dichiarazione di idoneità dal Provveditore alle opere pubbliche.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo rinnovo per altro triennio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti al successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in ventinque annualità senza interessi.

Identico.

Art. 14.

(*Scelta e vincolo delle aree*)

Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli articoli 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonchè a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Identico.

Il giudizio sull'idoneità delle aree è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, che ne dà comunicazione al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga di un anno.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti ed indifferenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 16.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

Gli Enti indicati al primo comma dell'articolo 4 possono chiedere, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto del Sovrintendente scolastico interprovinciale che approva il piano esecutivo annuale, di eseguire le opere in concessione.

Le opere possono essere concesse anche agli Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 20, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Gli Enti concessionari provvedono anche alla progettazione delle opere, con l'osservanza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, a pena di decadenza della concessione stessa.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali, di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, non può superare il 5,50 per cento dell'ammontare totale dei lavori, per le opere di importo inferiore ai 400 milioni ed il 4,50 per cento, per quelle di importo superiore.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Art. 15.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di approvazione dei programmi esecutivi al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La concessione è accordata dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, su parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non sia stato espresso parere favorevole, ai sensi del comma precedente, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) od ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato secondo i criteri scalari previsti dalla vigente tariffa professionale, nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni 9,00 %

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(*Attuazione dei piani*)

L'attuazione dei piani esecutivi regionali è affidata al Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici in conformità degli articoli che seguono e delle norme vigenti in materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche.

Per l'adempimento dei compiti di cui al comma precedente possono essere costituite presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sezioni speciali per l'edilizia scolastica.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

per opere da oltre 50 fino a 100 milioni	8,00 %
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni	7,00 %
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni	5,50 %
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni	4,50 %
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo	4,00 %
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi	3,50 %
per opere di importo superiore ai 2 miliardi	3,00 %

Fino alla concorrenza del 90 per cento del costo dell'opera, la spesa relativa a carico dello Stato è corrisposta agli Enti concessionari sugli stati di avanzamento dei lavori. Per il restante 10 per cento, la somma relativa sarà corrisposta al momento del collaudo dell'opera.

Art. 16.

(*Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica*)

Qualora non si faccia luogo alla concessione delle opere, queste vengono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale vi provvede, avvalendosi dei propri organi decentrati e periferici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti ed esecuzione delle opere.

Identico.

Art. 17.

(*Progettazione delle opere in concessione*)

Gli Enti concessionari di cui all'articolo 15 curano la progettazione delle opere di edilizia scolastica.

Nel caso che gli stessi Enti vi provvedano, direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti, sono tenuti ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione, nei termini di 150 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(Progettazione delle opere)

Alla compilazione dei progetti provvedono gli Uffici del Genio civile, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti o di Enti pubblici di edilizia a carattere nazionale.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni trenta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 20, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Per i progetti che comportino una spesa superiore ai 500 milioni di lire è obbligatorio il pubblico concorso.

In caso di pubblico concorso, questo viene bandito dall'Ente concessionario, entro 45 giorni dalla notificazione dell'avvenuta concessione.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

I concorsi devono essere espletati improrogabilmente entro 150 giorni dalla data del bando e le spese relative saranno messe a carico del costo delle opere. I progetti vincitori saranno approvati dall'autorità competente, di cui all'articolo 19, non oltre 15 giorni dalla trascrizione del verbale di aggiudicazione da parte della Commissione esaminatrice.

Art. 18.

(Progettazione delle opere in esecuzione diretta)

Qualora si proceda alla esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, si avvalgono, di norma, per la compilazione dei progetti dell'opera, di liberi professionisti.

Identico.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 23, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni in vigore per le opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione nel termine di 150 giorni dalla comunicazione del piano esecutivo. Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 17.

(*Approvazione dei progetti*)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 100 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 20.

Art. 12.

(*Opere di edilizia a cura degli Enti obbligati*)

I Comuni, le Province e gli altri Enti che, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, a propria cura e spese, alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, al riattamento, nonchè all'arredamento di edifici scolastici sono tenuti a darne comunicazione al Provveditore agli studi della Provincia e al Sovrintendente scolastico interprovinciale che ne informa il Comitato regionale per l'edilizia scolastica.

Per l'approvazione dei relativi progetti, si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine reso utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Il termine può essere prorogato, fino alla metà, per gravi e motivate ragioni, dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 19.

(*Approvazione dei progetti*)

I progetti di opere di edilizia scolastica di importo non superiore a 100 milioni sono approvati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, quelli di importo superiore sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 23.

Art. 20.

(*Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata*)

I progetti, relativi alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, al riattamento, nonchè all'arredamento di edifici scolastici, che gli Enti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono eseguire a propria cura e spesa, devono essere sottoposti, se d'importo non superiore ai 100 milioni, al parere della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, oltre tale importo, al parere del Comitato di cui all'articolo 23.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è abrogato.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 18.

*(Appalti concorso per costruzioni
con sistemi industrializzati)*

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperirsi fra ditte riconosciute idonee secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 19.

(Collaudo e consegne delle opere)

Il collaudo delle opere di cui alla presente legge è disposto dal Provveditore regionale per le opere pubbliche competente per Regione in conformità delle norme vigenti.

Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale, prende in consegna l'opera collaudata.

Le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 20.

(Composizione ridotta del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche)

Sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore a 100 milioni di lire è competente ad esprimere pareri il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. A tal fine il Comitato stesso si riunirà nella seguente composizione ridotta:

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 21.

(Appalto-concorso)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 45 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione.

L'inosservanza del termine, di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione.

Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso da esperire tra ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, nella apposita classifica di specializzazione.

Art. 22.

(Collaudo e consegna delle opere)

Il collaudo delle opere, di cui al presente Capo, è disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformità alle norme vigenti.

Identico.

Identico.

Art. 23.

(Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche)

Identico:

(Segue: *Testo del Governo*)

il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che lo presiede;

il Sovrintendente scolastico interprovinciale;

il Direttore della Ragioneria regionale dello Stato;

un Ispettore generale del Genio civile in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

il Dirigente della sezione per l'edilizia scolastica presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione deve essere eseguita l'opera;

il Provveditore agli studi della provincia in cui l'opera deve essere eseguita;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditorato e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'avvocatura generale dello Stato;

due esperti, designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario tecnico in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o equiparato.

Il Comitato di cui al primo comma è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

identico;

identico;

identico;

il Dirigente la sezione urbanistica del Provveditorato regionale;

identico;

soppresso;

identico;

identico;

l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato avente sede in quella del Provveditorato e, per il Provveditorato di Roma, un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 24.

(Interventi urgenti)

Ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di ordinare l'im-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

(*Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, del Centro tecnico e del Comitato relativo*)

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, degli Uffici studi e programmazione, di cui all'articolo 5 nonché del Centro tecnico per l'edilizia scolastica e del relativo Comitato sarà provveduto con un'aliquota non superiore all'1 per cento delle somme autorizzate per gli anni 1966 e 1967 e non superiore allo 0,90 per cento, allo 0,80 per cento e allo 0,70 per cento della somma autorizzata rispettivamente per gli anni 1968, 1969 e 1970, a termini dell'articolo 23.

Sulle somme autorizzate ai sensi del precedente comma gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica nonché quelle relative alla sperimentazione di edilizia scolastica anche prefabbricata secondo le norme previste dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti provvederà annualmente alla fissazione delle aliquote ed al riparto delle somme corrispondenti tra le varie voci di spesa.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

mediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene o sicurezza.

A tal fine è accantonata una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 30, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del secondo comma e seguenti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Art. 25.

(*Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta*).

Alla spesa per l'adempimento dei compiti del Comitato centrale e dei Comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 9, nonché del Centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa Consulta, sarà provveduto con una quota fissa di 500 milioni sugli stanziamenti annuali di cui all'articolo 30.

Sulla quota, autorizzata ai sensi del precedente comma, gravano anche le spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione di opere di edilizia scolastica.

Per le esigenze di funzionamento degli organismi di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per non più di 60 unità, mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 26.

(Sperimentazione di edilizia scolastica)

Per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata, per le scuole e istituti di cui all'articolo 1, è riservata la somma complessiva di 25.000 milioni, da prelevarsi sugli stanziamenti previsti, per ciascun anno, dall'articolo 30.

Le opere da realizzare ai fini del presente articolo sono scelte, di regola, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, dal Ministero della pubblica istruzione fra quelle comprese nei programmi di cui agli articoli 1 e 12.

Per la esecuzione delle opere di edilizia sperimentale si applicano le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1966, n. 47.

Art. 27.

(Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie).

La facoltà, spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229 e successive modificazioni e a norma dell'articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti o da adibire, ad uso di scuole elementari e medie di proprietà dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonchè di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.

Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874.

La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dei Provveditori agli studi e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229 e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 28.

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie)

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del Regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi.

Art. 29.

(Ispettori centrali per l'edilizia scolastica)

Nella dotazione organica degli Ispettori centrali stabilita dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'istruzione elementare secondaria e artistica, 10 posti sono riservati agli Ispettori centrali per l'edilizia scolastica.

Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti di Ispettore centrale per l'edilizia scolastica è conferita, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che da almeno cinque anni esercitino funzioni direttive, ispettive o di coordinamento nel campo dell'edilizia scolastica e che siano provvisti di laurea o di diploma rilasciato da un Istituto di grado universitario.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 23.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 150 miliardi; lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi e lire 235 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del Ministero della pubblica istruzione per le spese di cui all'articolo 22.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO IV

**Finanziamento dei programmi
per il quinquennio 1966-1970**

Art. 30.

Per l'esecuzione delle opere edilizie, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono autorizzate le spese di lire 150 miliardi; lire 180 miliardi; lire 200 miliardi; lire 235 miliardi e lire 235 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le spese di cui agli articoli 25 e 26, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno nel primo comma del presente articolo è accantonata al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalla legge che disciplinerà l'istituzione ed il finanziamento della scuola materna statale.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

Edilizia universitaria

CAPO I

Formazione e approvazione dei programmi

Art. 24.

(Piani per l'edilizia universitaria)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle istituzioni universitarie previste dall'articolo 31 della presente legge sono eseguite in base a programmi quinquennali, approvati dal Ministro della pubblica istruzione con le modalità specificate all'articolo 26.

Ai fini della esecuzione delle opere sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonché per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente comma, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, è stanziata la somma di lire 42.000 milioni per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni indicate all'articolo 31.

Art. 25.

(Modalità per le proposte di fabbisogni)

Ai fini della formazione del programma previsto dal precedente articolo 24, le Università e gli Istituti di cui al successivo articolo 31 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di costruzione, ampliamento, riattamento o completa-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO II (*)

Edilizia universitaria

CAPO I

Formazione e approvazione dei programmi

Art. 31.

*(Piani per l'edilizia universitaria)**Identico.*

Art. 32.

*(Modalità per le proposte di fabbisogni)**Identico.*

(*) La numerazione dei riferimenti interni contenuti negli articoli da 31 in poi (articoli 24 e seguenti del testo governativo) dovrà essere modificata in sede di coordinamento.

(Segue: *Testo del Governo*)

mento degli edifici con il preventivo di spesa per ciascuna opera. Le opere da realizzare debbono essere indicate secondo la graduatoria d'urgenza, accordando precedenza al completamento di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a istituti policattedra o a dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Art. 26.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Il programma è compilato sulla base dei fabbisogni prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione consultiva nonchè, per quanto concerne i Collegi universitari e le Case dello studente, il Comitato centrale delle opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università designati dal Ministro della pubblica istruzione;

un rappresentante del CNR;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 33.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 24, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 27.

(Aree fabbricabili)

Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste nel presente titolo sono prescelte nell'ambito delle zone urbanisticamente riservate all'edilizia universitaria dai piani regolatori.

Il giudizio di idoneità sulle aree prescelte dal Consiglio di amministrazione dell'Università al di fuori della ipotesi prevista dal precedente comma, è affidato ad una Commissione, presieduta dal Rettore dell'Università e composta del Provveditore regionale alle opere pubbliche e di un esperto, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il decreto di vincolo, emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per l'area riconosciuta idonea, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere ef-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 34.

(Aree fabbricabili)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

fetto dopo tre anni dalla notifica, salvo proroga per un altro triennio.

L'autorizzazione all'acquisto di aree è data alle Università ed alle istituzioni di cui all'articolo 31 dal Prefetto senza limiti di valore.

CAPO II

Progettazione ed esecuzione delle opere

Art. 28.

(Progettazione delle opere)

Alla progettazione delle opere, le istituzioni di cui al successivo articolo 31 provvedono o a mezzo di propri uffici tecnici, o avvalendosi delle prestazioni di professionisti, o a norma delle disposizioni di cui all'articolo 56 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 29.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformità delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformità al programma di cui al precedente articolo 26.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 30.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

In via eccezionale e qualora concorrano motivi di particolare convenienza il Rettore, o il legale rappresentante dell'istituzio-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO II

Progettazione ed esecuzione delle opere

Art. 35.

(Progettazione delle opere)

Identico.

Art. 36.

(Approvazione dei progetti)

Identico.

Art. 37.

(Autorizzazione all'acquisto di edifici)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ne interessata, può chiedere che in luogo dell'esecuzione dell'opera, per la quale sia stato concesso il contributo, venga acquistato un edificio.

L'autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 26.

In tal caso possono essere autorizzate le occorrenti variazioni del programma quinquennale dell'Università o dell'Istituzione interessata al fine di consentire l'erogazione del prezzo d'acquisto.

Nulla è variato per quanto riguarda la procedura dell'acquisto.

CAPO III

Erogazione dei contributi

Art. 31.

(Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 24 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali, nonchè i Collegi universitari e le Case dello studente.

Art. 32.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Ai fini dell'erogazione dei contributi il Rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:

- a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;
- b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni del-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO III

Erogazione dei contributi

Art. 38.

(Enti beneficiari dei contributi)

Identico.

Art. 39.

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi.

L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione all'andamento dei lavori desumibili dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al Rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.

Il Rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato certificano l'avvenuta emissione dei singoli statj di avanzamento dei lavori al Ministero della pubblica istruzione che autorizza il Rettore o il detto rappresentante a effettuare i corrispondenti prelievi sulla disponibilità del conto corrente.

Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del Rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.

Agli stessi fini è trasmesso il certificato di collaudo.

Art. 33.

(Concorso degli Enti)

Le istituzioni di cui all'articolo 31, le Regioni, le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 40.

(Concorso degli Enti)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO IV

Agevolazioni fiscali - Manutenzione degli edifici

Art. 34.

(Agevolazioni fiscali e tributarie)

Le opere di edilizia previste dal presente titolo, anche se realizzate col concorso dei consorzi universitari, delle opere universitarie e di altri enti pubblici, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato.

Art. 35.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano anche agli Istituti universitari scientifici e culturali con ordinamento speciale sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione

Art. 36.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministero della pubblica istruzione può nominare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 26, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del Comitato medesimo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO IV

Agevolazioni fiscali - Manutenzione degli edifici

Art. 41.

(Agevolazioni fiscali e tributarie)

Identico.

Art. 42.

(Manutenzione degli edifici demaniali)

Identico.

Art. 43.

(Norme per la costruzione delle nuove Università)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini di cui alla presente legge e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne.

TITOLO III

Norme finali

Art. 37.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 38.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1966, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 192 miliardi nell'anno finanziario 1966, di lire 222 miliardi nell'anno finanziario 1967, di lire 242 miliardi nell'anno finanziario 1968, di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1969 e di lire 277 miliardi nell'anno finanziario 1970.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Le sottoscrizioni sono effettuate per contanti.

Art. 39.

I titoli emessi in ciascuno dei cinque esercizi di cui all'articolo precedente sono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III

Norme finali

Art. 44.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Identico.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

rimborsabili, alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità di ammortamento che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con i decreti di cui all'articolo 42.

Art. 40.

Il prestito di cui all'articolo 38 è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran Libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi del Debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esenzioni fiscali.

I titoli del prestito suddetto sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi ai titoli e alle rendite di debito pubblico.

Art. 41.

Sono estese all'emissione del prestito le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Art. 42.

Il Ministro del tesoro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 47.

Identico.

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 43.

All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonché per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 44.

Sono estese ai titoli del prestito di cui all'articolo 38 le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

È autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennale e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma precedente.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 45.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Nelle more del perfezionamento di emissione del prestito di cui al precedente articolo 38 i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione sono autorizzati ad assumere impegni per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, nei limiti degli importi annualmente previsti dai precedenti articoli 23 e 24.

Art. 46.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

(*Abrogazione di norme*)

Identico.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ALLEGATO

TABELLA

DELLE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli con sede in Torino.
2. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.
9. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.